



# CITTA' DI TREIA

## (Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)  
C.F. e P.I. 00138790431 - Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

---

ORDINANZA N. 42 DEL 23-04-2018

Reg. generale n. 90 del 23-04-2018

---

<b>Oggetto:</b> ORDINANZA DI DEFINIZIONE DELLE MODALITA' E DEI TERMINI DI CESSAZIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DEI FABBRICATI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016
--

### IL SINDACO

**PREMESSO** che con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, art. 3 comma 2, è stato disposto che i contributi per l'autonoma sistemazione *“sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza”*;

**CONSIDERATO** che al Comune di Treia stanno pervenendo le prime dichiarazioni di fine lavori per intervento di ripristino agibilità a seguito del sisma Centro Italia 2016 e che il numero dei progetti approvati e degli interventi in essere è destinato ad accrescere nei prossimi mesi;

**CONSIDERATO** inoltre che, a seguito di dichiarazione di fine lavori, si rende necessario provvedere alla revoca delle rispettive ordinanze di inagibilità e alla cessazione del contributo di autonoma sistemazione o di altre forme di assistenza alla popolazione per coloro che ne abbiano fatto richiesta a seguito dello sgombero della propria abitazione;

**RITENUTO** indispensabile, una volta acquisita la dichiarazione di fine lavori e di ripristino dell'agibilità dell'immobile sottoscritta dal tecnico, provvedere ad avvisare immediatamente, per le vie brevi, gli interessati circa l'emissione dell'ordinanza di revoca dell'inagibilità, in modo tale da consentire loro di predisporre tutte le azioni utili per il rientro nella propria abitazione;

**RITENUTO** che il momento in cui si realizza la condizione per il rientro nell'abitazione, come previsto dall'OCDPC 388/2016, è rappresentato dalla data di emissione dell'ordinanza di revoca dell'inagibilità successiva alla comunicazione dell'ultimazione dei lavori da parte del

tecnico all'ente comunale, tramite piattaforma MUDE, a conclusione degli interventi di ripristino dell'agibilità;

**PRESO ATTO** che il Dipartimento non ha ancora provveduto a fornire indicazioni dettagliate in merito alle modalità e alle tempistiche di cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione a seguito di comunicazione di fine lavori;

**RITENUTO** che, in assenza di regolamentazione, lasciare al singolo titolare di C.A.S. l'onere di fare istanza di revoca del contributo per l'autonoma sistemazione potrebbe ingenerare situazioni inique e non omogenee;

**RITENUTO** inoltre che, in assenza di un'indicazione operativa certa, nemmeno la data di notifica dell'ordinanza possa essere considerata un termine idoneo da prendere a riferimento per la cessazione del C.A.S. data la non uniformità delle tempistiche di notificazione;

**RITENUTO** infine necessario adottare un indirizzo univoco, per quanto riguarda il territorio comunale, per ovviare all'assenza di una normativa operativa specifica, fino ad eventuali disposizioni da parte della Protezione Civile;

**VISTO** che nella situazione analoga di interruzione dell'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione a seguito di consegna delle Strutture Abitative di Emergenza, la Circolare del Capo del Dipartimento della Protezione Civile DIP/TERAG\_SM/0052185 del 10/08/2017 dispone la cessazione del CAS entro 10 giorni dalla data di consegna delle chiavi delle Strutture Abitative di Emergenza;

**VISTA** la richiesta di parere avanzata dal Centro Operativo Comunale al Dirigente del Servizio Protezione Civile della Regione Marche in merito alle procedure di cessazione delle misure contributive (CAS o ospitalità presso strutture ricettive convenzionate);

**VISTA** la richiesta di un vademecum operativo per la gestione del CAS inviata da ANCI al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile in data 29/03/2018 per chiarire le questioni suddette;

**VISTO** l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

**VISTO** l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

**VISTI** gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/1992;

**VISTO** l'articolo 50, comma 5, e 54, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**DISPONE**

Che la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

### **ORDINA**

- 1) Agli uffici competenti nella gestione del contributo di autonoma sistemazione di comunicare tempestivamente agli interessati la data di revoca dell'inagibilità, una volta emessa la relativa ordinanza, e il termine nel quale cesserà il contributo di autonoma sistemazione o le altre forme di assistenza alla popolazione per consentire ai residenti di provvedere a tutte le operazioni necessarie al rientro nella propria abitazione;
- 2) Agli uffici competenti di predisporre e comunicare ai soggetti beneficiari del contributo di autonoma sistemazione la cui abitazione sia stata resa agibile da interventi di ripristino la cessazione delle misure contributive decorsi dieci giorni dalla data di emissione dell'ordinanza sindacale di revoca, salvo non intervenga prima del termine suddetto una esplicita istanza di revoca del contributo di autonoma sistemazione da parte del beneficiario;
- 3) Agli uffici competenti, qualora il beneficiario decidesse di rinunciare al CAS prima del termine dei 10 giorni concessi, di prendere atto di tale rinuncia;
- 4) Per gli uffici competenti di trasmettere la presente ordinanza a:
  - Dipartimento della Protezione Civile Nazionale;
  - Dipartimento della Protezione Civile della Regione Marche;
  - Centro Operativo Comunale;
  - Ufficio Ragioneria;
- 5) Di pubblicizzare la presente Ordinanza mediante affissione nelle forme di legge;

### **INDIVIDUA**

ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. quale Responsabile del Procedimento Elisabetta Orazi, Responsabile II Settore;

### **RENDE NOTO**

che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

ricorso al Prefetto entro 30 giorni, ovvero ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni.

**IL SINDACO**  
*Franco Capponi*